



Collegio di Garanzia dello Sport
Terza Sezione

Prot. n. 00201/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 22/2020, presentato, in data 28 maggio 2020, dall'avv. Claudio Mauriello contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC n. 060/CFA del 6 marzo 2020, notificata in pari data, con la quale è stata confermata, in capo al ricorrente, la sanzione della inibizione di quattro mesi, irrogata dal Tribunale Federale Nazionale-Sez. Disc. FIGC con la decisione n. 99/TFN-SD del 30 gennaio u.s., per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, CGS, in relazione agli artt. 31, comma 1, CGS e 80 NOIF;

- al R.G. ricorsi n. 63/2020, presentato, in data 28 luglio 2020, dall'avv. Claudio Mauriello contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC n. 086/CFA del 3 luglio 2020, pubblicata sul sito della FIGC in pari data, con la quale è stata confermata, in capo al ricorrente, la sanzione dell'inibizione di sei mesi, irrogata dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare della FIGC con la decisione n. 120/TFN-SD del 10 marzo 2020, per la violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 4, comma 1, del CGS in relazione all'art. 31, comma 1, del CGS e all'art. 85, lett. C), par. III), delle NOIF;

- al R.G. ricorsi n. 3/2021, presentato, in data 10 gennaio 2021, dall'avv. Claudio Mauriello contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, di cui al C.U. n. 059/CFA del 23 dicembre 2020, pubblicata sul sito della FIGC in pari data, con la quale, ai sensi degli artt. 100, comma 2, e 101, comma 3, CGS FIGC, è stato respinto il reclamo del medesimo ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare della FIGC n. 30/TFN-SD 2020/2021 del 28 ottobre 2020, di cui al C.U. n. 19/TFN-SD, pubblicato in pari data, e, per l'effetto, è stata confermata, a suo carico, la sanzione dell'inibizione di due mesi, irrogata all'esito del giudizio endofederale di primo grado, per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del CGS FIGC, dell'art. 7, comma 1, dello Statuto federale, nonché degli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 45 e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, con riferimento alla irregolarità del tesseramento del calciatore Giuseppe A. M. Di Salvia.

Riuniti i ricorsi di cui in epigrafe per connessione soggettiva.

Quanto ai ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 22/2020 e al R.G. ricorsi n. 63/2020, respinge i ricorsi.

Nulla per le spese.

Quanto al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2021, dichiara inammissibile il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 11 febbraio 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Massimo Zaccheo

IL RELATORE
F.to Valerio Pescatore

Depositato in Roma in data 11 febbraio 2021.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face